

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../66337/2007

OGGETTO: COMUNE DI CHIANOCCO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - (D.C.C. N. 40 DEL 16/11/2006) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Chianocco, con deliberazione del C.C. n. 40 del 16/11/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 04/12/2006 (*prat. n. 144/2006*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40 del 16/11/2006 di adozione, finalizzati modificare la cartografia e/o la normativa delle zone *Ap1*, *ai1* e *an2*;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- nell'ambito *Ap1* vengono definite le aree a Servizi (verde e parcheggi) dei P.E.C.;
- in località *Crotte*, nella zonizzazione *an2* viene rilocalizzata una superficie di circa 300 mq ad ovest della frazione; nella stessa frazione, si propone l'accorpamento di un immobile nell'ambito *ai1* identificato con l'acronimo *ai1/1*;
- le Norme Tecniche di Attuazione modificate precisano la fascia di rispetto della S.S. n. 25, le caratteristiche tipologiche dei bassi fabbricati nella aree di nuovo impianto *an* e normano la costruzione di bassi fabbricati pertinenti alle residenze nelle aree agricole;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Chianocco con deliberazione C.C. n. 40 del 16/11/2006, le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alla proposta di aggregare un'unità abitativa e annesso fondo di pertinenza nell'ambito *ai1 "Nuclei frazionali ai1,....ai10"* con l'acronimo *ai1/1* (al fine di consentire *"L'aumento previsto dal P.R.G. per servizi e miglioramento dello standard abitabile"* (Cfr. Atto Deliberativo)) in quanto l'area rientra nella fascia di rispetto stradale della S.P. n. 203 e della strada comunale via Villanova, si osserva che:

- il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 *"Nuovo codice della strada"*, al punto b), comma 1, dell'art. 16 *"Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati"* non consente ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali di *"costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale"*;
- l'art. 17, comma 1, *"Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati"* del sopraccitato Decreto precisa che: *"....all'interno delle curve deve assicurarsi, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura"*;

b) la Variante proposta, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa.

La *"Relazione Illustrativa"* presenta alcune incongruenze con la deliberazione di adozione; in particolare:

- nella Relazione Illustrativa è citato: *"La presente Variante Parziale Introduce le modifiche alla cartografia, alle Norme tecniche di attuazione, alle tabelle dei servizi e capacità insediativa....."*, nell'Atto deliberativo invece è riportato: *".....come emerge dalla relazione illustrativa, non incidendo la Variante in esame sulle infrastrutture a livello comunale.....e non introducendo alcuna modifica alla struttura del piano.... ed al suo dimensionamento in termini di maggior capacità residenziale....."*;

- non è stato allegato l'articolo delle Norme Tecniche di Attuazione oggetto di modifica per "*.....disciplinare la costruzione di bassi fabbricati pertinenziali alle residenze nelle aree agricole (art. 17)*" (Cfr. Atto deliberativo);
 - l'allegato n. 3, del quale manca la "*Situazione Attuale*", presenta un'area a parcheggio ad uso pubblico non contabilizzata nella Tabella TSPD/1 "*standard dei servizi per le attività produttive*" (Cfr. Relazione Illustrativa) e non evidenziata nella Tavola del Piano *P3b/1/1 - Azzonamento*;
 - dalla Tabella sopraccitata si riscontra un incremento delle aree a verde pubblico, in particolare da 3.615 mq a 5.635 mq; confrontando gli Allegati si osserva la riconferma delle aree a verde ad eccezione degli Allegati n. 2 (Attuale e in Progetto) dove vengono stralciate le aree *V7* e *V9*;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Chianocco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....